

TI_GERICHTE 12.2002.123 vom 5. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2002.123

FR: TI_GERICHTE 12.2002.123 du 5 août 2003

IT: TI_GERICHTE 12.2002.123 del 5 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Prima di entrare nel merito dei due appelli, è necessario evadere alcune censure d'ordine sollevate dalle parti nelle rispettive osservazioni, concernenti da un lato la ricevibilità dell'appello principale, privo della formale dichiarazione d'impugnazione, e dall'altro la facoltà di produrre nuova documentazione in questa sede.

E. 1.1

L'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC prescrive che l'appello, pena la sua nullità (cpv. 5), debba contenere la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza. Tale esigenza è stata però attenuata dalla giurisprudenza, secondo cui la mancanza dell'indicazione specifica dei dispositivi dedotti in appello non è motivo di nullità, se appare chiara la volontà di appellare -e pertanto questa indicazione si rivela inutile sulla base delle richieste specifiche dell'impugnazione- e se le carenze formali non pregiudicano la posizione della controparte (Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 309). Nel caso di specie la censura sollevata dall'attore deve pertanto essere disattesa: l'intestazione dell'appello (p. 1) e lo stesso petitum d'appello (p. 51) permettono in effetti di comprendere in maniera non equivoca quale siano i dispositivi del giudizio di primo grado che la convenuta intendeva impugnare, ovvero i N. 1 e 2, e l'attore, che è stato ampiamente in grado di esprimersi al riguardo, non ha preteso né tanto meno dimostrato di aver subito alcun pregiudizio da tale modo di procedere.

E. 1.2

La procedura di appello, volta a verificare la decisione del primo giudice, senza che le emergenze processuali possano essere mutate (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1 ad art. 321), implica tra l'altro il divieto di produrre in questa sede nuova documentazione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 20 e 23 ad art. 321). Ne discende che i documenti I-IX, allegati dall'attore all'appello adesivo, la cui acquisizione d'ufficio è parimenti inammissibile (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 14 ad art. 322), devono senz'altro essere estromessi dall'incarto, poiché lo scopo dell'art. 322 CPC non è evidentemente quello di supplire alle negligenze delle parti nel loro dovere di proporre le prove secondo le modalità stabilite dal codice di rito (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1 ad art. 322), tanto più che la produzione di gran parte di quei documenti -in particolare del doc. II, che altro non è che il classificatore già offerto a suo tempo quale prova sub doc. BP (cfr. appello adesivo p. 40)- era già stata respinta dal Pretore con argomentazione del tutto pertinente (a cui, per

comodità, si può senz'altro rimandare) il 3 maggio 1997 nell'ambito di una domanda di assunzione suppletoria di prove, giudizio confermato il 20 agosto 1999, allorché egli ha respinto un'istanza di modifica della sua precedente ordinanza.

E. 2

LCStr, art. 47 cpv. 1 e 5 ONC), quando, a titolo di paragone, _____, che si trovava accanto a lui, sia pure leggermente spostato verso la portiera del conducente, aveva reagito in maniera ben più ragionevole, spostandosi verso la parte posteriore dell'auto (cfr. quanto da lui dichiarato nel doc. B e la sua rogatoria, ad 11).

E. 2.1

Secondo l'art. 59 cpv. 2 LCStr, se il detentore, che non può liberarsi dalla responsabilità civile in virtù del capoverso 1 della medesima norma, prova che una colpa della parte lesa ha contribuito a cagionare l'infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze, tra le quali vanno in particolare annoverate la colpa -grave o lieve- del detentore rispettivamente del leso e il rischio connesso all'uso di un veicolo a motore (cfr. Bussy/Rusconi, Code Suisse de la circulation routière - Commentaire, 3. ed., Losanna 1996, n. 2.1 ad art. 59 LCStr).

E. 2.2

Nel caso di specie questa Camera, aderendo in parte alle censure sollevate dalla convenuta, ritiene che il comportamento tenuto dall'attore non sia stato completamente esente da critiche e che egli in particolare non si sia dimostrato del tutto ossequioso del dovere di prudenza cui ci si sarebbe dovuto attenere nella particolare situazione. Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, nonostante l'attore fosse consapevole del pericolo di un'esplosione della vettura di _____ (avanti alla polizia egli ha in effetti espressamente dichiarato di aver avuto "paura di una possibile esplosione", cfr. doc. B), tant'è che egli, dopo aver evacuato i passeggeri e il loro bagaglio, si era preoccupato, proprio per evitare eventuali danni alla sua vettura, di allontanarla un po' dalla Ford Fiesta, il fatto che egli sia tornato presso la vettura in fiamme con una coperta nel tentativo di spegnere l'incendio (pur non costituendo un suo obbligo, cfr. art. 51 cpv. 2 LCStr, art. 54 cpv. 1 ONC) non risulta assolutamente censurabile, tanto più che l'iniziativa è avvenuta per impedire che l'auto andasse distrutta e per evitare che la possibile esplosione potesse danneggiare cose e persone estranee all'incidente. Diverso è il discorso per quanto riguarda la posizione da lui assunta accanto al veicolo e per la reazione da lui avuta allorché si è prodotta la forte fiammata (esplosione). La decisione dell'attore di cercare di spegnere l'incendio posizionandosi lungo la fiancata anteriore sinistra (si veda al proposito quanto da lui dichiarato alla polizia nel doc. B e la testimonianza di _____, rogatoria p. 2 e 4; cfr. pure conclusioni di parte attrice p. 8 e osservazioni all'appello p. 12) invece di optare per una posizione davanti alla vettura -più logica e oltretutto più comoda- non è conforme alle norme di comportamento previste dalla legge (che prescrivono ai pedoni di non sostare inutilmente sulla carreggiata, cfr. art. 46 cpv. 2 ONC) ed ha senz'altro contribuito all'insorgere dell'incidente. Occorre premettere che, nonostante quanto affermato da _____ (rogatoria p. 2), la sua vettura, larga 156.5 cm (cfr. doc. 2 inc. n. 540/61/2-8 richiamato), oggettivamente non poteva trovarsi completamente nella corsia d'emergenza, larga in quel punto 149 cm e delimitata alla sua destra da un muretto in cemento alto 48 cm che ne impediva il completo sfruttamento, ma sporgeva leggermente nella normale corsia di marcia, larga 325 cm (cfr. verbale di sopralluogo 10 luglio 1989 inc. n. 540/61/2-8

richiamato). In tali circostanze si può ragionevolmente ritenere che durante l'operazione di spegnimento -che implica un certo spazio- l'attore sporgesse per circa 40/50 cm sulla normale corsia di marcia, creando ed esponendosi a una situazione di pericolo, tanto più che ci si trovava su una strada cantonale importante e che quel giorno -era l'antivigilia di ferragosto- il traffico veicolare era abbastanza intenso (in tal senso _____ nel doc. B). Censurabile è in ogni caso anche la reazione, sia pure in gran parte istintiva, avuta dall'attore, il quale, a seguito della forte fiammata (esplosione), del cui pericolo egli -come detto- era però perfettamente consapevole, ha indietreggiato di due o tre passi dalla sua posizione, già pericolosa, spostandosi repentinamente verso il centro della carreggiata (cfr. art. 49 cpv).

E. 2.3

Per potersi determinare la misura del risarcimento dovuta all'attore ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 LCStr, occorre a questo punto esaminare se a _____ possa essere imputata una colpa nell'incidente, ciò che è stato a suo tempo escluso -senza che la circostanza sia per altro vincolante per il giudice civile (art. 53 CO; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 112)- sia dal sostituto procuratore pubblico sottocenerino (doc. 3) sia dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello (doc. 5). Il quesito dev'essere risolto per la negativa. L'istruttoria di causa ha innanzitutto permesso di accertare che egli, non appena ha scorto l'auto di _____ ferma sulla corsia d'emergenza, con una manovra di scansamento -come del resto fatto anche dalle altre macchine che lo precedevano (cfr. conclusioni di parte attrice p. 3 e osservazioni all'appello p. 5 e 12)- si è correttamente spostato dalla corsia di destra a quella veloce. Negli allegati preliminari le parti si sono pacificamente date atto che egli viaggiava incolonnato (cfr. in proposito risposta p. 6 e replica p. 2), per cui non è più possibile in questa sede rimettere in discussione tale accertamento. _____ non ha invero ritenuto di frenare la sua andatura e ha proseguito, con innestata la terza marcia, ad una velocità di circa 70 km/h, a fronte di una velocità massima consentita in quel tratto di 80 km/h. Tenuto conto della buona visibilità in loco (cfr. la documentazione fotografica doc. 2), del tempo tendenzialmente bello e del fondo stradale asciutto (doc. B) nonché del fatto che attorno al veicolo in panne, fermo pur sempre a circa 3 m dalla corsia veloce da lui percorsa, non vi erano bambini ma solo persone adulte, la velocità da lui tenuta risulta tutto sommato adeguata alle circostanze (cfr. art. 4 ONC). Il fatto che alcune persone stazionassero attorno al veicolo in fiamme, intente a spegnere l'incendio, non permetteva ancora di prevedere, in assenza di indizi particolari in tal senso, che questi utenti della strada non si sarebbero comportati correttamente ai sensi dell'art. 26 cpv. 2 LCStr. D'altro canto, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il solo fatto che _____ abbia riferito alla polizia di aver visto all'improvviso una persona -l'attore- che gli veniva incontro con le mani alzate, probabilmente con l'intenzione di fermarlo (doc. B), non prova ancora che egli fosse disattento a ciò che stava succedendo sulla carreggiata e che dunque nell'occasione egli abbia violato il principio stabilito dall'art. 3 cpv. 1 ONC. A causare l'incidente è stato in definitiva il rapido ed improvviso spostamento dell'attore (_____, avanti alla polizia, aveva usato il termine " scatto ", tant'è che il perito giudiziario, nella causa inc. n. 540/61/2-8 richiamata, aveva addirittura ipotizzato che egli fosse arretrato a una velocità di 3-3.5 m/s, cfr. perizia p. 4 e lettera 25 novembre 1991) fino all'altezza della corsia veloce. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'impatto è avvenuto proprio entro tale corsia, altrimenti non si spiegherebbe per quale motivo l'auto di _____, fermatasi già dopo 26 m, si trovasse ancora nella corsia di sorpasso, sia pure con il muso leggermente spostato verso destra (cfr. schizzo doc. B); irrilevante al

proposito che il teste _____, oltretutto divenuto nel frattempo genero dell'attore e della cui attendibilità vi è pertanto da dubitare, abbia riferito che l'investimento era in realtà avvenuto nella corsia di destra (rogatoria p. 2), tanto più che egli "a caldo" aveva invece dichiarato alla polizia che l'attore si era probabilmente venuto a trovare sulla corsia veloce (cfr. doc. B).

E. 2.4

In tali circostanze, atteso che la convenuta non può liberarsi della sua responsabilità adducendo unicamente che al suo assicurato non è ascrivibile alcuna colpa nell'incidente (cfr. art. 59 cpv. 1 LCStr) e che all'attore deve in ogni caso essere riconosciuta una certa concolpa, ancorché lieve, questa Camera, considerato il rischio d'esercizio connesso all'uso di un veicolo a motore a una velocità di circa 70 Km/h, imputabile alla convenuta, ritiene tutto sommato equo stabilire nel 75% la misura del risarcimento dovuto all'attore, percentuale che la parte stessa in sede conclusionale aveva per altro ritenuto di poter ammettere in via subordinata (p. 10 e 11).

E. 3

Prima di passare in rassegna le singole posizioni di danno fatte valere dall'attore, vale la pena ricordare che in base al principio "ne eat iudex ultra petita partium" di cui all'art. 86 CPC il giudice, confrontato con più posizioni di risarcimento, non è vincolato all'ammontare di ogni singola posizione di danno. Tale principio vale in effetti unicamente per il totale dell'importo reclamato in causa nel petitum, così che in definitiva nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, egli riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un'altra (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 8 ad art. 86; II CCA

E. 6

Da quanto precede, si deve concludere per il sostanziale accoglimento dell'appello principale e per il parziale accoglimento di quello adesivo. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che a questo proposito la convenuta non può trarre alcun beneficio dal fatto di aver nel frattempo già versato all'attrice, pendente causa, un acconto di fr. 200'000.-. Per i quali motivi, richiamati l'art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. In accoglimento dell'appello 4 luglio 2002 della _____ e in parziale accoglimento dell'appello adesivo 4 settembre 2002 di _____, la sentenza 13 giugno 2002 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2, è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza la _____, è condannata a pagare a _____, l'importo di fr. 98'965.60 oltre interessi al 5% a far tempo dal 14 giugno 2002. 2. La tassa di giustizia di complessivi fr. 7'000.- e tutte le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell'attore per 2/3 e a carico della parte convenuta per la rimanenza. A quest'ultima l'attore rifonderà inoltre fr. 10'000.- per parti di ripetibili. II. Le spese relative all'appello 4 luglio 2002 della _____ consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 3'500.- da anticiparsi dalla convenuta, sono poste a carico dell'attore, il quale rifonderà alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello. III. Le spese relative all'appello adesivo 4 settembre 2002 di _____ consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 3'450.- b) spese fr. 50.- T o t a l e fr. 3'500.- da anticiparsi dall'attore, restano a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico della convenuta, a cui l'attore rifonderà fr. 4'000.- per parti di ripetibili di appello. IV. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.